

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218
Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto la delibera della Giunta Regionale n. 47 del 13/02/2018 e il D.P. n. 696 del 16/02/2018 con il quale
è stato conferito al Dr. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura;

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
concernente l'organizzazione comune di mercato(OCM) del vino";

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'allegato VIII del predetto Reg. n. 1308/2013 che recita: "Pratiche enologiche di cui
all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole"

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie
di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il D.M. 9 ottobre 2012 n° 278 del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante
"Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti
vitivinicoli";

Vista la legge 12/12/2016 n. 238 "disciplina organica delle coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino" che all'art. 10 , comma 2, dispone che le regioni, con proprio
provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla
produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini
spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o
senza IGP o DOP;

Viste le istanze pervenute da parte di alcune fra le maggiori Cantine Sociali: Casele, Birgi, La Vite di
Riesi, Ermes, Paolini, Colomba Bianca, assunte al protocollo del Dipartimento Reg.le Agricoltura
in data 02/08/2018 , con le quali si richiede l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti e dei vini,
in conformità a quanto previsto dall'Allegato VIII, parte I, del Reg. UE 1308/2013, citato
precedentemente;

Vista la nota prot. 48038 del 07/08/2018 con la quale si richiede all'Istituto Regionale del Vino e
dell'Olio una dettagliata relazione circa la reale sussistenza dei presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione richiesta;

Tenuto conto della relazione dell'Istituto Regionale del Vino pervenuta con. 7505 del 21/08/2018 con
la quale, considerato l'anomalo andamento climatico del periodo Giugno-Agosto dell'anno in
corso che ha influenzato negativamente l'attività vegetativa delle piante limitando l'accumulo
degli zuccheri negli acini, rappresenta l'opportunità che venga autorizzata la pratica
dell'arricchimento su tutto il territorio regionale;

per quanto specificato in premessa;

D E C R E T A

Art. 1 - Nella campagna vitivinicola 2018/2019 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve di varietà idonee alla

coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi raccolte , atte a dare vini, vini ad IGP , vini DOP, nonché delle partite (cuveè) per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP

Art. 2 - Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente articolo, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 4 - Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana .

Art. 5 - Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 30/08/2018

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta